

Condizioni contrattuali generali aggiornate al 01.01.2013

1. Ambito di validità

Per tutte le nostre vendite e altre forniture e prestazioni, compresi contratti d'opera, fornitura di merci non fungibili, consulenze e raccomandazioni, nei confronti dell'acquirente valgono esclusivamente le seguenti condizioni. Eventuali condizioni divergenti o controcontrarie dell'acquirente non sono in nessun caso vincolanti per noi. Inoltre, il nostro silenzio in merito a simili condizioni divergenti non sarà interpretato come un riconoscimento o consenso. Vengono qui espressamente rifiutate simili condizioni divergenti o controcontrarie dell'acquirente.

2. Conclusione del contratto, entità della fornitura, variazioni

- 1 Le nostre offerte avvengono senza impegno. L'acquirente è vincolato al suo ordine per 6 settimane. Un ordine sarà considerato accettato solo quando avremo confermato l'ordinazione per iscritto o fornito la merce.
- 2 Gli accordi sussidiari, le garanzie e tutti gli altri patti sono efficaci solo se li avremo espressamente confermati per iscritto. In caso di contraddizioni tra i singoli accordi e le presenti CCG, le CCG hanno in ogni caso la precedenza.
- 3 L'acquirente è responsabile della correttezza dei documenti che è tenuto a fornire, in particolare dei campioni e dei disegni.
- 4 Le indicazioni, i disegni, le illustrazioni e le descrizioni delle prestazioni, contenuti nei cataloghi, nei listini prezzi o nei documenti d'offerta, sono valori approssimativi usuali nel settore. Ci riserviamo il diritto di effettuare variazioni riguardanti la qualità, l'esecuzione e il colore, che siano usuali nel commercio e riguardino il materiale, se questo è inevitabile a causa della situazione concernente le materie prime e/o per ragioni tecniche. Non si garantisce il rispetto dei pesi, delle misure e delle quantità specifiche; si fa riserva per le variazioni usuali nel settore.
- 5 Un riferimento a norme, regole tecniche analoghe, altre specifiche tecniche, descrizioni e illustrazioni dell'oggetto della fornitura costituisce meramente una descrizione delle prestazioni e non una garanzia di qualità. Generalmente, consideriamo una determinata qualità della merce garantita soltanto se l'abbiamo espressamente confermata per iscritto.
- 6 Ci riserviamo il diritto a tolleranze dimensionali usuali nel settore per i prodotti realizzati in espanso / materiali espansi.

3. Prezzi

- 1 Tutti i prezzi sono indicati generalmente in CHF, imballaggio ed IVA esclusi.
- 2 Noi provvederemo all'imballaggio, agli ausili di protezione e/o di trasporto a nostra discrezione. Questi saranno ritirati da un terzo incaricato da noi, ma a spese dell'acquirente. Non ci accolliamo le spese per la spedizione o per uno smaltimento dell'imballaggio da parte vostra.
- 3 Nella misura in cui i prezzi non sono indicati o sono indicati solo con la riserva "prezzo indicativo lordo", si applicano i prezzi di listino validi il giorno della consegna. Tuttavia, questo vale soltanto nel caso di termini di consegna superiori a 1 mese e per adeguamenti di prezzo fino al 12,5% o per offerte con un periodo di validità fino a 6 mesi; simili aumenti di prezzo vengono effettuati solo in conformità al punto 3.4, ma senza il dovere da parte nostra di dimostrare che i presupposti sono stati soddisfatti. Nel caso di adeguamenti di prezzo superiori a questi limiti, è richiesto un nuovo accordo sui prezzi. In assenza di tale accordo, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto.
- 3.4 Se, dopo la stipula del contratto, vengono introdotti o aumentati costi esterni come costi di approvvigionamento, costi di produzione, costi di trasporto, costi di montaggio, costi di assicurazione (ad es. tasse ed oneri pubblici (ad es. dazi doganali, tasse di importazione ed esportazione)), siamo autorizzati ad aggiungere tali costi maggiorativi al prezzo concordato.

4. Termini di consegna

- 1 Le date e i termini di consegna vincolanti devono essere espressamente concordati per iscritto.
- 2 I termini di consegna decorrono dal ricevimento della nostra conferma d'ordine da parte dell'acquirente, ma non prima che siano stati chiariti tutti i dettagli dell'esecuzione dell'ordine e siano adempiti tutti gli altri presupposti che l'acquirente deve soddisfare, in particolare che siano disponibili tutti i documenti, le autorizzazioni e le liberatorie, e che sia stato ricevuto un acconto concordato; lo stesso vale per le date di consegna.
- 3 Sono ammesse consegne prima della scadenza della data fissata per la consegna. Il momento della spedizione franco fabbrica o franco magazzino è decisivo per il rispetto dei termini e delle date di consegna. Questi sono considerati soddisfatti al momento della notifica di disponibilità alla spedizione qualora la merce non possa essere spedita in tempo senza nostra colpa. Siamo autorizzati a effettuare forniture parziali.
- 4 Se siamo in ritardo con la consegna, l'acquirente può stabilire un congruo periodo supplementare di almeno 4 settimane. Dopo la scadenza infruttuosa di questo termine supplementare, egli può recedere dal contratto qualora la merce non sia stata segnalata come pronta per la spedizione entro la scadenza del periodo supplementare. Non riconosciuti diritti di risarcimento danni e di rimborso spese – indipendentemente dal motivo – solo in conformità con le disposizioni del punto 11.
- 4.5 Non saremo considerati in ritardo con la consegna finché l'acquirente sarà in mora con l'adempimento degli obblighi che ha verso di noi, compresi quelli derivanti da altri contratti.

5. Forza maggiore e altri impedimenti

- 1 Il nostro obbligo di fornitura è vincolato alla consegna corretta e puntuale da parte dei nostri fornitori, a meno che la consegna errata o ritardata da parte dei nostri fornitori non sia addebitabile a nostra colpa. Se, per motivi a noi non imputabili, non riceviamo le forniture o le prestazioni dai nostri fornitori, o non le riceviamo in modo corretto o in tempo, oppure se si verificano eventi di forza maggiore, saremo autorizzati a rinviare la fornitura per la durata dell'impedimento o a recedere dal contratto, integralmente o parzialmente, per la parte non ancora adempita. Per forza maggiore si intendono scioperi, serrate, interventi delle autorità, carenza di energia e di materie prime, difficoltà di trasporto, impedimenti operativi non imputabili a noi, ad esempio danni dovuti a incendi o acqua e danni ai macchinari e tutti gli altri impedimenti che, oggettivamente, non sono stati causati da noi e che rendono le forniture e le prestazioni notevolmente più difficili o impossibili. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le circostanze sopra menzionate si verificano dopo che è subentrato il nostro ritardo di consegna.
- 2 Se si è concordato in modo vincolante una data o un termine di consegna e se la data di consegna concordata è disattesa a causa di eventi di cui al punto 5.1, l'acquirente può chiederlo di dichiarare entro 4 settimane se desideriamo recedere dal contratto o effettuare la consegna entro un congruo termine supplementare. In mancanza di una dichiarazione in questo senso, l'acquirente può recedere dalla parte non adempita del contratto.

6. Spedizione e trasferimento del rischio

- 1 Se non diversamente concordato per iscritto, spediremo la merce non assicurata, a rischio e a spese dell'acquirente. Ci riserviamo il diritto di scegliere il percorso di trasporto e il mezzo di trasporto. In caso di spedizione urgente o espressa, nonché di trasporto postale o di trasporto organizzato da noi, le relative spese sono a carico dell'acquirente. Non riconosciamo un indennizzo se l'acquirente preleva la merce direttamente.
- 2 In assenza di accordi diversi, il rischio passa all'acquirente quando la merce da fornire viene consegnata all'acquirente, allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra impresa designata all'effettuazione della spedizione, ma al più tardi quando la merce lascia la fabbrica, il magazzino o la succursale. Questo vale anche se ci siamo incaricati della consegna. I danni dovuti al trasporto devono essere annotati immediatamente sulla bolla di consegna e confermati dal trasportatore o, in caso di spedizione per ferrovia o per posta, accertati dall'ufficio ferroviario o postale al fine di far valere i diritti di risarcimento. Stipuleremo un'assicurazione sul trasporto solo dietro incarico speciale e a spese dell'acquirente.
- 3 L'acquirente è tenuto a richiamare immediatamente le merci che sono state segnalate come pronte per la spedizione e che devono essere consegnate. Se la merce pronta per la spedizione non viene richiamata e accettata immediatamente, potremo scegliere di spedire la merce o di immagazzinarla a spese e a rischio dell'acquirente.
- 4 Generalmente, si esclude la restituzione della merce ordinata e correttamente consegnata. In casi eccezionali, la merce sarà ritirata previo accordo scritto, detraendo le spese di ritiro, i costi di ispezione oppure i costi sostenuti per il ripristino del prodotto o della prestazione.

7. Reclami

L'acquirente o il destinatario da questi designato deve ispezionare la merce immediatamente quando la riceve. Dopo l'individuazione di difetti, il trattamento e la lavorazione dell'articolo difettoso dovranno essere interrotti immediatamente. I difetti evidenti – compresa l'assenza di garanzie relative alla qualità della merce – dovranno essere notificati per iscritto senza indugio, ma al più tardi entro 5 giorni dal ricevimento della merce; i difetti occulti dovranno essere notifica senza indugio, ma al più tardi entro 7 giorni dalla loro individuazione. Se l'acquirente non dà la notifica nella forma e nel tempo dovuti, la merce è considerata accettata. Per la tempestività della notifica fa fede il momento della sua ricezione da parte nostra.

8. Responsabilità per i difetti

- 1 In caso di reclami giustificati e tempestivi di difetti, siamo obbligati, a nostra discrezione, all'adempimento posticipato attraverso la consegna di merce sostitutiva priva di difetti (fornitura sostitutiva) o attraverso l'eliminazione del difetto. Se forniamo merce priva di difetti ai fini dell'adempimento posticipato, la merce difettosa diventa di nostra proprietà.

Di conseguenza, l'acquirente dovrà custodire la merce difettosa per noi. Qualsiasi smaltimento, ulteriore lavorazione o trasferimento ad altri della

merce difettosa è ammissibile solo a seguito di una nostra approvazione scritta. Abbiamo il diritto di rifiutare l'adempimento posticipato in conformità con le disposizioni di legge.

8.2 Se non adempiamo al nostro obbligo di adempimento posticipato o se l'adempimento posticipato fallisce, l'acquirente può, a sua discrezione, recedere dal contratto o ridurre il prezzo dopo averci concesso un congruo termine supplementare, a meno che questo non sia indispensabile secondo le norme di legge. In caso di recesso, l'acquirente è responsabile del deterioramento, della distruzione e delle prestazioni non utilizzate per ogni colpa imputabile.

8.3 Ci accolliamo le spese relative all'adempimento posticipato soltanto se queste sono congrue nel singolo caso, in particolare con riferimento al valore della merce priva di difetti, ma in nessun caso se esse superano il 155% del prezzo di acquisto. Non ci accolliamo le spese qualora siano scaturite dal fatto che la merce venduta è stata trasportata in un luogo diverso da quello di adempimento concordato.

8.4 Il nostro obbligo di garanzia viene a cadere se la merce che abbiamo concordato non è difettosa, vale a dire in particolare se i difetti sono dovuti a uso improprio, manipolazione errata o negligente, usura naturale o interventi dell'acquirente o di terzi sulla merce fornita, oppure se l'acquirente o terzi non hanno rispettato le nostre indicazioni sulle misure, lo stoccaggio o la lavorazione della merce. Inoltre, l'acquirente ha l'obbligo di effettuare a proprie spese delle ispezioni per verificare l'idoneità della merce all'uso previsto; in caso contrario, il nostro obbligo di garanzia viene meno.

8.5 I diritti di garanzia nei nostri confronti cadono in prescrizione al più tardi due anni dopo la consegna della merce all'acquirente o presso il luogo di consegna indicato dall'acquirente, anche se quest'ultimo scopre i difetti solo più tardi.

9. Condizioni di pagamento

- 1 Le forniture di merce sono pagabili, al netto di spese di porto e altre spese, al più tardi alla data di scadenza indicata in fattura e, in mancanza di questa, entro 30 giorni dalla data della fattura, senza alcuna detrazione. Uno sconto concordato si riferisce sempre e solo al valore riportato in fattura, escluso il trasporto, e presuppone il completo pagamento di tutti le eventuali passività dovute dall'acquirente al momento dello sconto. Se non diversamente pattuito, i termini per lo sconto decorrono dalla data della fattura. Dopo la data di scadenza della fattura, saranno addebitati interessi di mora del 5% senza necessità di un ulteriore sollecito. Come data di pagamento si intende la data in cui noi riceviamo il denaro o esso viene accreditato sul nostro conto. Ci riserviamo il diritto di esigere ulteriori danni di mora in caso del ritardo pagamento.
- 2 Nel caso vengano offerti assegni, li accetteremo solo a seguito di un accordo speciale e solo come mezzo di pagamento. L'accredito di un pagamento tramite assegni varrà solo con riserva del ricevimento con valuta del giorno in cui noi possiamo disporre del controvalore.

9.3 Se, dopo la stipula del contratto, risulta che il nostro diritto al pagamento è compromesso dalla carenza solvibilità dell'acquirente, o se l'acquirente finisce in mora con il pagamento di un importo considerevole, o se si verificano altre circostanze che indicano un significativo peggioramento della situazione patrimoniale dell'acquirente dopo la stipula del contratto, noi abbiamo il diritto legale di rifiutare la prestazione. In tale caso, siamo autorizzati a dichiarare esigibili tutti i crediti non ancora scaduti nell'ambito del rapporto commerciale in corso con l'acquirente. Questo vale anche se i fatti che hanno portato al deterioramento della situazione patrimoniale esistevano già al momento della conclusione del contratto, ma non erano ancora noti a noi. Fatti salvi ulteriori diritti legali, in questi casi siamo autorizzati a richiedere un pagamento anticipato o la costituzione di garanzie per noi accettabili riguardo alle consegne ancora in sospeso e a recedere dal contratto o a richiedere il risarcimento dei danni dopo la scadenza di un congruo periodo supplementare per la costituzione di tali garanzie. Inoltre, abbiamo il diritto

di vietare la rivendita o la lavorazione della merce di nostra proprietà o comproprietà e di richiedere che ci venga restituita immediatamente a spese dell'acquirente.

9.4 L'acquirente ha un diritto di ritenzione o di compensazione soltanto in relazione a controprestazioni che non sono contestate o che sono state accertate validamente in sede giudiziaria.

10. Riserva di proprietà

- 1 Tutte le merci che passano in possesso dell'acquirente prima del completo pagamento del prezzo d'acquisto rimangono di nostra proprietà (merce sotto riserva di proprietà) fino al completo pagamento.
- 2 In questo caso, siamo autorizzati a iscrivere la riserva di proprietà nel registro della riserva di proprietà secondo l'art. 715 del Codice civile svizzero. Con la sua firma, che è decisiva per la conclusione del contratto, l'acquirente dà il suo consenso in conformità all'art. 4 del Regolamento concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà del Tribunale federale a che noi possiamo far registrare la riserva di proprietà senza la collaborazione dell'acquirente.
- 3 L'acquirente deve assicurare in misura sufficiente la merce sotto riserva di proprietà, in particolare contro l'incendio e il furto, e fornirci una prova di ciò su richiesta. Se l'acquirente non fornisce tale prova, siamo autorizzati a stipulare le polizze assicurative necessarie a spese dell'acquirente.

11. Limitazione generale della responsabilità e prescrizione

- 1 Per la violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali, in particolare per impossibilità, ritardo, colpa in contrahendo e atto illecito, siamo responsabili – anche per i nostri dirigenti e altri ausiliari – solo in caso di dolo e colpa grave, limitatamente al danno contrattuale tipico prevedibile al momento della conclusione del contratto. Per tutti gli altri aspetti è esclusa la nostra responsabilità, compresi i danni causati da difetti e i danni conseguenti causati da difetti.
- 2 Queste limitazioni non si applicano in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali, qualora il raggiungimento dello scopo del contratto sia compromesso, in caso di danni letali, al corpo umano e alla salute cagionati colposamente; non si applicano nemmeno se e nella misura in cui abbiamo assunto una garanzia per la qualità della merce venduta, così come nei casi di responsabilità obbligatoria secondo la Legge sulla responsabilità per danni da prodotti.
- 3 I diritti contrattuali che l'acquirente vanta nei nostri confronti in occasione e in relazione alla fornitura della merce cadono in prescrizione due anni dopo la consegna. Ciò non inficia le disposizioni di legge obbligatorie con un contenuto divergente.

12. Diritti di proprietà

- 1 Ci riserviamo il diritto di proprietà e il diritto d'autore su preventivi, bozze, disegni e altri documenti. Questi possono essere accessibili a terzi solo con il nostro consenso. I disegni e gli altri documenti d'offerta devono essere restituiti dietro nostra richiesta o se non viene effettuato l'ordine.
- 2 Se si verificano violazioni dei diritti di proprietà di terzi durante la produzione della merce in base a disegni, campioni o altre indicazioni fornite dall'acquirente, quest'ultimo è però indenne da tutte le rivendicazioni. In particolare, non siamo obbligati a controllare i suddetti documenti, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale esistenti di terzi.
- 3 Gli acquirenti che ci ordinano materiale e sono in concorrenza con noi in termini di prodotti o servizi non verranno più riforniti con effetto immediato o dal momento in cui individueremo la loro condizione di concorrenti.
- 4 Le violazioni di brevetti o la loro presunzione saranno punite e fatte valere in sede giudiziaria in qualsiasi momento e comporteranno anche la mancata fornitura in conformità al sovrastante punto 12.3.
- 5 Gli acquirenti che sono stati informati oralmente o per iscritto del fatto che stanno mettendo in vendita un prodotto che costituisce una possibile violazione di brevetto per noi o per il titolare del brevetto e non impediscono la vendita saranno perseguiti legalmente.

13. Utensili/stampi

Se non diversamente concordato, solo una parte dei costi per utensili o stampi da produrre viene addebitata separatamente dal valore della merce. Il pagamento di quote di costo per utensili/stampi non dà alcun diritto all'acquirente riguardo a questi, che rimangono di nostra proprietà e in nostro possesso.

14. Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile

14.1 Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi contrattuali è Küssnacht am Rigi. Anche il foro competente per tutte le controversie, comprese le azioni in materia di cambiali e assegni, è Küssnacht am Rigi. Tuttavia, abbiamo anche il diritto di citare in giudizio l'acquirente presso il foro generale del medesimo.

14.2 Tutti i rapporti giuridici tra l'acquirente e noi sono regolati esclusivamente dal diritto svizzero, con l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell'11.4.1980 (CISG).

15. Inefficacia parziale

In caso di inefficacia di singole disposizioni contrattuali, le restanti disposizioni rimangono pienamente efficaci. Le disposizioni inefficaci devono essere sostituite senza ulteriore indugio da una disposizione che, per quanto accettabile dal punto di vista giuridico, si avvicini il più possibile a ciò che era economicamente previsto secondo il significato e lo scopo della clausola inefficace.